

## DIRITTO ALLA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO

L'art. 64 del vigente CCNL (riportato sotto) regola la fruizione del diritto alla formazione e prevede che ogni insegnante (compresi gli Idr di ruolo e non di ruolo) *possa assentarsi per un massimo di cinque giorni* (continuativi o frazionati) in un anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione o aggiornamento.

**Sono considerate attività di formazione** tutte quelle promosse e organizzate dall'amministrazione scolastica, dalle singole scuole e dalle agenzie qualificate o accreditate presso il Ministero (associazioni professionali, enti di ricerca, case editrici, ecc.).

Durante l'assenza *l'insegnante è sostituito ordinariamente*, come se si trattasse di supplenza breve.

*Il dirigente scolastico deve valutare la possibilità di autorizzare la partecipazione* a dette iniziative compatibilmente con la funzionalità del servizio scolastico: non è certo possibile autorizzare negli stessi giorni l'assenza di un numero eccessivo di docenti, compromettendo così il servizio didattico.

Le attività di formazione in servizio *devono essere comprese nel piano annuale di formazione predisposto dalla scuola*, che allo scopo può individuare delle priorità, per esempio sulle tematiche da favorire, anche nel rispetto delle annuali direttive ministeriali in materia di formazione.

*La domanda di partecipazione ad attività formative deve essere presentata* al dirigente scolastico con congruo anticipo e recare almeno una sommaria descrizione dell'iniziativa (andrebbe ordinariamente allegato il programma del corso o del convegno).

**Al rientro**, *il docente deve presentare un attestato di partecipazione e dovrebbe riferire al Collegio sull'attività frequentata*, al fine di procurare una ricaduta generale dell'aggiornamento sul maggior numero possibile di colleghi.

A cura di Sergio Cicatelli

**CAPO VI - LA FORMAZIONE**  
**ART. 64 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE**

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l'iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l'accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all'integrazione dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e le Università Italiane per favorire l'accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All'interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento.